



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IN CASO DI DISCONOSCIMENTO È NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DI
CONFORMITÀ DELLA COPIA ANALOGICA NOTIFICATA AL
CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 8,
Sentenza del 8/8/2025, n. 3813

Composizione

Giudice monocratico Giuseppe Avizzano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 008 SOTTOSCRIZIONE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Copia analogica dell'avviso di
accertamento - Disconoscimento di conformità all'originale -
Attestazione di conformità all'originale informatico – Necessità –
Sussistenza.

Massima

La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente
dal funzionario incaricato e non dichiarata conforme all'originale
informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs.
n. 82/2005, non tiene luogo del menzionato originale e non è
validamente notificata al contribuente.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 23 del d.lgs. n. 82/2005

Art. 2719 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 16361 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 13995 del 2024 (VEDI)

Cass. SU n. 8312 del 2019

Anno pubbl.

2025